



Berna-Wabern, 31.01.2009

---

# Foglio informativo

## Modalità amministrative relative alle domande d'informazione rivolte dalle autorità cantonali o comunali all'UFM / MILA

---

Dall'entrata in vigore della riveduta legge sull'asilo e della legge sugli stranieri, il 1° gennaio 2008, le autorità cantonali possono – in virtù dell'assistenza amministrativa – presentare alla Sezione MILA domande d'informazione sui Paesi d'origine. In tale contesto, le autorità sono invitate a osservare le raccomandazioni operative seguenti:

### 1. **Deposito della domanda:**

- Trasmettere la domanda (una per caso trattato) per posta elettronica all'indirizzo generale della Sezione MILA: [bfm-task@bfm.admin.ch](mailto:bfm-task@bfm.admin.ch);
- indicare il numero telefonico e l'indirizzo elettronico esatto dell'autore della mail;
- menzionare il termine di risposta auspicato. Tuttavia MILA tratterà la domanda in funzione delle proprie priorità e delle informazioni disponibili.

### 2. **Contenuto della domanda:**

- Formulare la domanda in maniera precisa e chiara ai fini della soluzione del caso trattato;
- riassumere gli elementi con una rilevanza per la comprensione del caso, tenendo conto delle informazioni più recenti;
- contestualizzare la richiesta in funzione del caso in esame, indicando in particolare: domicilio, provincia, origine etnica, età, sesso, contesto sociale e qualsiasi informazione utile.

### 3. **Aspetti sanitari:**

- Utilizzare il [modulo](#) «Rapporto medico» ad hoc<sup>1</sup>; **l'indirizzo** del destinatario del modulo dev'essere quello dell'autorità cantonale, non quello dell'UFM!
- Applicare per analogia le raccomandazioni precitate;
- precisare il nome e il o i principi attivi dei medicinali da ricercare.

### 4. **Risposta della Sezione MILA :**

- Consegna delle informazioni sotto forma di modulo ad hoc;
- conformità della risposta alle norme di qualità definite dalle [Linee guida europee](#);
- nel contesto delle presenti raccomandazioni, MILA può parimenti rispondere a **domande relative alla possibilità e all'esigibilità dell'allontanamento di un richiedente l'asilo o di uno straniero** verso un dato Paese. Nella sua risposta MILA comunicherà la prassi generale in maniera contestualizzata, senza pronunciarsi tuttavia sul caso individuale in esame. La responsabilità finale per la decisione e per l'esecuzione dell'allontanamento individuale compete infatti esclusivamente all'autorità cantonale.

---

<sup>1</sup> Link per il modulo italiano:

[http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/downloads.Par.0006.File.tmp/Arztbericht\\_i.doc](http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/downloads.Par.0006.File.tmp/Arztbericht_i.doc)  
(31.01.09).